



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Originale

DELIBERAZIONE N. 3
Del 20/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno **2017** addì **20** del mese di **Marzo** alle ore **18.00** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Nominativo	Presente
Montonati Fabrizio	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Casola Francesco	SI
Grosso Christian	SI
Vanetti Silvana	SI
Mella Roberto	SI
Bernasconi Renato	SI
Giordano Cinzia	NO
Bica Giuseppe	SI
Montagna Mauro	SI
Vanetti Piero	SI
Totale presenti 10	
Totale assenti 1	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Carmela ALONGI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montonati Fabrizio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco e dell'Assessore Christian Grosso.

Visto il D.L. n. 244/2016, di differimento al 31.3.2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017- 2019 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 – comma 1 – del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvata con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato numerose modifiche alla disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), recepite nel regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 29.07.2015 e n. 18 del 4.05.2016.

Richiamati i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC:

• Per l'IMU:

- art.12, comma 1:

“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge”.

• Per la TASI:

- art. 52, comma 3:

“3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

-art. 52, comma 2:

“ 2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.”

- art. 48, commi 2 :

“2.. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8 e A/9. In tale ipotesi, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo, ossia il 70%. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 così modificato dall'art.1, comma1 della legge 2 maggio 2014, n. 68 ai sensi del quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016 di determinazione delle aliquote, detrazioni e valore aree edificabili dell'imposta municipale propria (IMU) 2016 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016 di determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

Visto l'art. 1, comma 26 della L. n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 231/2016 che ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e di addizionali rispetto a quelli applicati nell'anno 2015;

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 33.000,00.

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati: come segue:

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017	
Istruzione Pubblica	€ 15.000,00
Illuminazione pubblica	€ 15.000,00
Servizio sgombero neve	€ 3.000,00
TOTALE SPESE	€ 33.000,00

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote:

TASI

- 1) aliquota del 1,6 per mille per altri immobili;
- 2) aliquota del 1,6 per mille aree edificabili;
- 3) aliquota 1,00 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 4) aliquota 2,5 per mille abitazione principale cat A/1, A/8, A/9 relative pertinenze
- 5) esenzione Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/6 C/7 C/2)

IMU

- 1) aliquota 9 per mille – Altri Fabbricati si precisa che relativamente alla categoria D l'aliquota 9 per mille, il 7,6 è di spettanza dello Stato e il 1,4 è di spettanza del Comune;
- 2) aliquota 9 per mille – Aree fabbricabili;
- 3) aliquota 3,5 per mille Abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9;

Di far risultare che l'imposta IMU per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote di sopra riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2017, pari a circa € 96.000,00.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. =
Astenuti	n. =

DELIBERA

- 1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:

per il tributo IMU:

- ✓ aliquota 9 per mille – Altri Fabbricati, si precisa che relativamente alla categoria D l'aliquota 9 per mille , il 7,6 è di spettanza dello Stato e il 1,4 è di spettanza del Comune;
- ✓ aliquota 9 per mille – Aree fabbricabili;
- ✓ aliquota 3,5 per mille Abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati alle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9;

Di determinare che l'imposta IMU per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 A/8 e A9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

per il tributo TASI :

- ✓ aliquota del 1,6 per mille per altri immobili;
- ✓ aliquota del 1,6 per mille aree edificabili;
- ✓ aliquota 1,00 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale
- ✓ aliquota 2,5 per mille abitazione principale cat A/1 , A/8, A/9 relative pertinenze
- ✓ esenzione Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria C/6 C/7 C/2)

2) Di confermare la tabella di determinazione dei valori imponibili delle Aree edificabili in vigore già per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016, che si allega alla presente;

3) Di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 33.000,00:

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017	
Istruzione Pubblica	€ 15.000,00
Illuminazione pubblica	€ 15.000,00
Servizio sgombero neve	€ 3.000,00
TOTALE SPESE	€ 33.000,00

5) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

6) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017.

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU e TASI si rimanda oltre che alla normativa in materia al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 19.05.2014 e successivamente modificato con atto n. 12 del 29.07.2015 e con atto n. 18 del 4.05.2016.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. =
Astenuti	n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/03/2017**

Il Responsabile di Settore
Stefania Vanetti

Visto contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **06/03/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Montonati Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmela ALONGI

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Inarzo, **03/04/2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmela ALONGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 20/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmela ALONGI
